

Professione

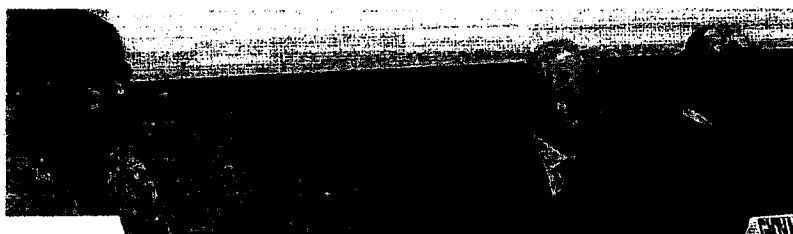
Il c.d. Decreto Bersani e la Tariffa per i geometri

di Giovanni Maffei, avvocato

Per i geometri il decreto Bersani non ha portato grandi cambiamenti dato che, aspetto poco noto, la Tariffa non ha efficacia erga omnes. Sono dunque possibili patti, anche in forma non scritta, che derogano dai minimi tariffari. Diversamente dal passato, tali patti non potranno più dare luogo a procedimenti disciplinari.

Nella foto: l'avvocato Giovanni Maffei, tra i due geometri della commissione parcelle, Giorgio Salvalajo e Giovanni Dal Zotto (presidente), che hanno organizzato l'evento.

Un incontro formativo sulla compilazione delle parcelle ha avuto luogo il 26 marzo scorso a Padova presso il centro conferenze alla Stanga. L'avvocato Giovanni Maffei, che era i relatori, ha sintetizzato esclusivamente per Pitagora la sua relazione.



Come ormai noto, il Decreto Legge 4.7.2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4.8.2006 n. 248, ha modificato alcuni aspetti di rilievo per ciò che concerne le tariffe vigenti per alcuni professionisti individuali, limitatamente agli incarichi professionali conferiti dopo la sua entrata in vigore.

Per ciò che riguarda in particolare la Tariffa per i geometri, il primo comma dell'art. 2 del decreto ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, prevedevano: "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti".

Per essere certo del risultato voluto, il Legislatore al terzo comma ha stabilito inoltre che: "le disposizioni deontologiche e patrizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure

a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle".

Il decreto ha dunque disposto una abrogazione indiretta, ossia non ha abrogato le norme Tariffe in contrasto, bensì ha stabilito un principio generale, cui le normative future e vigenti devono adeguarsi. Ciò peraltro porta a dedurre che il decreto non ha abrogato le tariffe, bensì solo quei divieti espressamente citati.

In primo luogo, dunque, ha abolito l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, con un effetto di riflesso sulla quantificazione dell'onorario del professionista. Considerato che l'interpretazione delle norme di regola concerne un procedimento civile, vediamo quali norme devono trovare applicazione quando sorge conflitto fra geometra e cliente sull'onorario del professionista.

Sul punto, l'art. 2233 del Codice ci-

vile stabilisce che: *"il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione"*. Il Codice prevede quindi un ordine rigido per il giudice che deve determinare il compenso del professionista; tale ordine non è stato intaccato dal decreto Bersani. Vale perciò in primis la possibilità per le parti di stabilire per iscritto il compenso.

Tale pattuizione era valida ed efficace fra professionista e cliente prima del decreto Bersani, anche se le parti avessero stabilito onorari in violazione dei minimi della tariffa professionale. Il professionista avrebbe violato le norme deontologiche che gli imponevano di rispettare quei minimi per ovvie ragioni di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi, ma il patto sarebbe stato valido.

Venuta meno l'inderogabilità dei minimi col decreto in parola, e considerato il testo del comma 3, non vi è dubbio che le norme deontologiche non adeguate al divieto di minimi siano ad oggi nulle e, quindi, che i compensi concordati in misura inferiore ai minimi tariffari siano validi, senza nemmeno più la violazione deontologica a carico del professionista. In difetto di espressa pattuizione, però, valgono tuttora le Tariffe che, si ripete, non sono affatto state abrogate. Anzi, possono essere espressamente individuate dall'accordo fra le parti come il parametro di riferimento per stabilire il compenso del professionista. Anche il Giudice in sede giudiziale deve tenerne conto; ma, nel decidere l'equo compenso del professionista, potrà scendere sotto i minimi tariffari? Sì, perché il decreto Bersani ha abrogato i minimi; però con la necessità di adeguare il compenso sia all'importanza dell'opera che al decoro della professione.

Tali ultimi due criteri non sono forse presi solitamente in considerazione per imporre un minimo, ma la loro previsione all'interno del Codice civile non permette che essi possano esse-

re disattesi. La loro violazione, che il giudice può dedurre dal parere di congruità richiesto all'associazione di categoria, è sufficiente per condurre ad una pronuncia di illegittimità della pattuizione fra professionista e cliente, pattuizione che verrà sostituita da quanto stabilito dal Giudice.

Quanto alla forma del patto che professionista e cliente possono sottoscrivere, nel n° 2 di questa rivista è stato riportato il parere del Presidente del Consiglio Nazionale, secondo il quale il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità. Noi siamo di contrario avviso, poiché né il Codice civile, né il decreto in parola lo richiedono per i geometri, ma solo per gli avvocati. Certo la forma scritta garantisce al geometra la prova del contenuto del patto evitando che il giudice possa "andare sotto i minimi"; oltre che a fornire la prova del credito che afferma di avere nei confronti del cliente, dato che di regola è il creditore. Per un validissimo esempio di contratto, si rimanda al n° 4 del 2007 di questa rivista.

Qualora le parti abbiano fatto espresso riferimento alla Tariffa, ovvero non abbiano sottoscritto alcun patto, è ancora possibile ricorrere al parere del competente ordine o collegio, il quale, proprio perché le Tariffe non sono state abrogate, dovrà rilasciare un parere di congruità della parcella redatta dal professionista. L'eventuale esistenza di patti che abbiano derogato ai minimi tariffari sarà oggetto di prova all'interno del procedimento civile per il pagamento del compenso.

A conclusione va detto che, in realtà, per i geometri il decreto Bersani non ha portato grandi cambiamenti dato che, aspetto poco noto, la Tariffa non ha efficacia erga omnes. Siccome approvata con Decreto ministeriale, ossia una fonte di legge che per propria natura non ha appunto efficacia erga omnes, la Tariffa poteva essere già derogabile dalle parti del contratto. La deroga, però, avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni deontologiche sopra richiamate che però, ad oggi, o sono state modificate dai Consigli dei Collegi, ovvero sono nulle in forza delle norme in commento.

La normativa in sede di appalti pubblici

Posto che il compenso doveva già essere stabilito anticipatamente e per iscritto, ai sensi della Determinazione dell'Autorità sui lavori pubblici n. 4 del 29.3.2007, le Stazioni appaltanti possono prendere a riferimento le tariffe solo per la determinazione degli importi da porre a base dello svolgimento della procedura per la scelta del professionista da incaricare.

Il che significa che le Stazioni appaltanti, nell'assegnare gli incarichi con asta soggetta a ribasso, saranno legittimate a scendere sotto i minimi tariffari.